



Mercoledì 01/12/2021

Società tra Avvocati: approvato il regolamento. Quando entra in vigore

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Entrerà in vigore il 1 gennaio 2022 il regolamento per l'esercizio in forma societaria della professione forense.

Si è infatti concluso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'iter di approvazione Ministeriale che disciplina gli aspetti previdenziali per l'esercizio in forma societaria della professione.

Come è noto la STA deve essere iscritta nella sezione speciale dell'Albo tenuto dal C.O. ove ha sede la società. I Consigli dell'Ordine devono quindi comunicare telematicamente a Cassa Forense, entro 30 giorni dall'adozione della delibera, le iscrizioni delle STA; in caso di mancata comunicazione da parte dell'Ordine, la STA è comunque tenuta a registrarsi in un'apposita sezione del sito di Cassa, che verrà istituita a breve.

Tra gli adempimenti obbligatori delle STA iscritte nella sezione speciale dell'Albo, anche se per frazione di anno, vi è l'invio telematico del Modello 5-ter, da effettuare entro il 30/9 di ciascun anno (a partire dal 30/09/2022). L'invio del Mod. 5 ter è obbligatorio e va trasmesso sempre, spiega Cassa Forense, anche in caso di reddito zero.

Nel Modello è necessario indicare:

- l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo;
- il volume d'affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell'IVA;
- l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, della Società;
- i compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa;
- eventuali variazioni a seguito di accertamenti fiscali divenuti definitivi per anno o per anni anteriori.

In sede di compilazione del Mod.5/ter la STA dovrà versare, entro il 30 settembre di ciascun anno, il contributo integrativo nella misura del 4% sull'intero volume annuo di affari prodotto nell'anno di esercizio, anche se non riscosso dal cliente.

L'obbligo del pagamento del contributo soggettivo, viceversa, ricade su ogni singolo socio iscritto alla Cassa, in sede di mod. 5 annuale, in ragione della percentuale di partecipazione agli utili anche se non distribuiti, secondo la disciplina ordinaria prevista dagli artt. 17 e 20 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.

A questo scopo il regolamento precisa che la quota di reddito attribuibile al socio iscritto alla Cassa, è equiparata, ai soli fini previdenziali, a reddito netto professionale.



<https://www.cassaforense.it>